

L.R. 3/2020, art. 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 490

Lr 3/2020, art 2, comma 3 - criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione dell'art 2, comma 3, della Lr 3/2020, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica covid-19.

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ E INTERVENTI

Art. 1

(Finalità e interventi)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la presente deliberazione stabilisce, in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), criteri e modalità di concessione di finanziamenti agevolati a valere:
 - a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, di seguito denominata "Sezione anticrisi artigianato e attività produttive", istituita ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato "FRIA";
 - b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominata "Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi", istituita ai sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005, di seguito denominato "FSRICTS".
2. In conformità all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3/2020, ai sensi della presente deliberazione le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e attività produttive e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate "Sezioni anticrisi", sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
3. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, di seguito denominati "finanziamenti agevolati speciali", le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il

finanziamento agevolato speciale nonché attestano il rispetto delle soglie di cui al comma 1 dell'articolo 9.

4. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la presente deliberazione stabilisce inoltre deroghe al regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013 n. 191, e successive modifiche, di seguito denominato "regolamento 191/2013".

TITOLO II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI SPECIALI

CAPO I

DEFINIZIONI, BENEFICIARI, REGIME DI AIUTO E FINANZIAMENTI

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende per:

- a) Comitato di gestione: Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);
- b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi;
- c) finanziamenti a medio termine: finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a 60 mesi;
- d) finanziamenti a lungo termine: finanziamenti di durata superiore a 60 mesi e inferiore a sei anni;
- e) imprese edili e manifatturiere: imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni C ed F della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) PMI che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi: piccole e medie imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, e S della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, inclusi i liberi professionisti in conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014;
- g) liberi professionisti:
 - 1) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - 2) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - 3) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
 - 4) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati speciali le imprese:

- a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato e attività produttive, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) nonché, in conformità all'articolo 28 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, nonché i liberi professionisti.

2. In conformità alla lettera g) del punto 27 della sezione 3.3. della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, di seguito denominata "Quadro temporaneo", i finanziamenti agevolati speciali possono essere concessi a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. I finanziamenti agevolati speciali possono essere concessi anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

Art. 4

(Procedimento per la concessione)

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande sono presentate all'istituto di credito competente in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, nel prosieguo denominato "l'istituto di credito competente", il quale, ultimata l'istruttoria di competenza, propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

3. Lo schema delle domande di cui al comma 2 è approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito *internet* della Regione

4. Se ritiene di non poter deliberare senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito competente che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria l'istituto di credito competente propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

5. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presso l'istituto di credito competente.

6. Nel caso in cui la domanda sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, l'istituto di credito competente comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 *bis* della legge regionale 7/2000.

Art. 5

(Contratto di finanziamento e tassi d'interesse)

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione l'istituto di credito competente stipula un contratto di finanziamento con il beneficiario e eroga l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nella pertinente convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, nella misura del dieci per cento del loro totale.

2. Ferma restando l'applicazione di un tasso minimo dello 0,50%, in conformità alla lettera a) del punto 27 della sezione 3.3. del Quadro temporaneo, i finanziamenti agevolati speciali sono concessi a un tasso di interesse pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

3. I tassi di interesse di cui al comma 2 sono fissi.

4. In conformità alla lettera c) del punto 27 della sezione 3.3. del Quadro temporaneo, i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni;

Art. 6

(Garanzie)

1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.

Art. 7

(Regime d'aiuto)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse in applicazione della sezione 3.4. (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari) del Quadro temporaneo.

Art. 8

(Salvaguardia in materia di aiuto all'impresa)

1. In conformità al punto 31 della sezione 3.4. del Quadro temporaneo, l'istituto di credito competente dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese beneficiarie, in particolare, sotto forma di tassi d'interesse inferiori oppure sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli o minori requisiti in materia di garanzie.

Art. 9

(Importo dei finanziamenti agevolati speciali)

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, in conformità alla lettera d) del punto 27 della sezione 3.3. del Quadro temporaneo, l'importo del finanziamento agevolato speciale non supera:

a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati; nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o

b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o

c) sulla base di un'opportuna giustificazione, l'importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

2. I finanziamenti agevolati hanno un ammontare minimo pari a 5 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere concessi ai sensi della presente deliberazione a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario non può essere superiore a 300 mila euro.

CAPO III

VINCOLI E CONTROLLI

Art. 10

(Vincolo di mantenimento delle sedi operative)

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui alla presente deliberazione hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l'attività economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento, consolidamento o difesa è finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi:

a) almeno due anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;

b) durata del finanziamento agevolato.

2. I beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti a rilasciare, con cadenza annuale a partire dall'anno successivo a quello della stipulazione del contratto di finanziamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

Art. 11

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei finanziamenti agevolati è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 12
(Revoche)

1. I finanziamenti agevolati speciali sono revocati in particolare:
 - a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
 - b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi normativi e contrattuali del beneficiario;
 - c) nel caso di liquidazione ovvero dell'instaurarsi di procedure concorsuali a carico del beneficiario.
2. La revoca del finanziamento agevolato ai sensi del comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. L'inosservanza dei vincoli di cui all'articolo 12, comma 1, comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota proporzionale al periodo al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. L'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

TITOLO III

DEROGHE AL REGOLAMENTO 191/2013

CAPO I

GARANZIE

Art. 13
(Deroga all'articolo 6 del regolamento 191/2013 in materia di garanzie)

1. In deroga all'articolo 6 del regolamento 191/2013, per l'anno 2020, nel caso in cui i finanziamenti agevolati di cui a tale regolamento siano concessi ad imprese che attestano, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, tali finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, nella misura del dieci per cento del loro totale.